

16 ottobre 2019 17:43

Il Tar del Veneto dà ragione al Mibact: l'Uomo Vitruviano andrà al Louvre. Ecco perché



Il [Tar del Veneto ha respinto la domanda cautelare](#) contenuta nel ricorso presentato da Italia Nostra contro il prestito al Louvre dell'Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci. Secondo il tribunale amministrativo "non vi sono sufficienti prospettive di un esito favorevole del ricorso tali da giustificare l'accoglimento della domanda cautelare". E, aggiunge il Tar, "in ogni caso, ad una prima deliberazione propria della fase cautelare, anche nel merito delle censure proposte il ricorso non presenta sufficienti elementi di fondatezza".

I PRIMI COMMENTI

Immediato il commento del Ministro dei Beni culturali **Dario Franceschini** che su twitter scrive: "Il TAR del Veneto respinge il ricorso e dichiara pienamente legittimo l'operato del Mibact. Ora può partire la grande operazione culturale italo-francese delle due mostre su Leonardo a Parigi e Raffaello a Roma". E poco dopo anche il ministero interviene con una nota stampa: "Il Tar del Veneto ha riconosciuto la piena legittimità dell'operato dell'amministrazione dei beni culturali che ha agito in modo corretto e trasparente. L'autorizzazione al prestito dell'Uomo Vitruviano ha seguito l'iter previsto dalle norme e non c'è stata alcuna interferenza politica nei confronti degli uffici tecnici. Molto importante che questa opera possa adesso arricchire la mostra su Leonardo Da Vinci prevista al Louvre nell'anno delle celebrazioni dei 500 anni della sua morte".

Nel confermare il prestito dell'Uomo Vitruviano al Louvre il Tar del Veneto ha accolto anche le richieste del **Codacons**, che si era costituito in giudizio contro il ricorso di Italia Nostra e a difesa dell'operazione del Mibact. "Grazie a tale sentenza ora l'importante disegno di Leonardo potrà uscire dai depositi dove è nascosto ed essere finalmente esposto agli occhi di milioni di visitatori nel più famoso museo del mondo", afferma Carlo Rienzi, presidente del Codacons che aggiunge: "Un accordo vantaggioso per l'Italia, che riceverà in cambio due prestigiose opere di Raffaello che andranno ad inserirsi nelle prossime mostre sull'artista organizzate nel nostro paese".

"Se l'essere inseriti nella lista dei beni che appartengono al fondo principale di una galleria o di un museo non riesce ad impedire l'espatrio di un'opera identitaria e se le indicazioni dei restauratori e conservatori sono tutte opinabili, allora oggi non è un bel giorno per la tutela in Italia", il commento di **Italia Nostra**.

Vittorio Sgarbi ha accolto "con compiacimento la sentenza del Tar che restituisce al Sovrintendente Giulio Manieri Elia e al ministro dei beni culturali Franceschini la responsabilità tecnica, giuridica e giurisdizionale di negoziare con il Louvre i prestiti reciproci di Leonardo e di Raffaello. Una festa per l'Italia e per l'Europa".

Per **Federico Mollicone** (Fdi), al contrario, "non possiamo farci trattare da vassalli dalla Francia. Leonardo era un genio universale, certo, ma italiano e l'anniversario leonardesco avrebbe dovuto avere luogo in entrambe le nazioni, ma partendo dall'Italia".

IL MEMORANDUM

Per quanto riguarda la parte del ricorso che chiedeva l'annullamento anche del Memorandum, firmato a Parigi dal ministro Dario Franceschini e dall'omologo francese, "da approfondire nella fase di merito, non appare sussistere il dedotto vizio di incompetenza del Ministro nella sua sottoscrizione, atteso che, contrariamente a quanto dedotto, lo stesso in quella sede non sembra aver esercitato funzioni di amministrazione attiva spettanti ai dirigenti, ma sembra essere intervenuto nell'esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza del Ministero nella stipula dell'accordo di collaborazione interministeriale in un momento in cui le attività istruttorie, concernenti l'individuazione dell'opera oggetto del prestito da parte degli organi competenti, si erano già concluse (l'autorizzazione del Direttore delle Gallerie dell'Accademia era stata anticipata agli organi ministeriali via email il 23 settembre 2019)". Peraltro, "il Memorandum, che è un atto tipico del diritto internazionale, non costituisce di per sé un vincolo per l'azione amministrativa, come risulta anche dall'art. 7 del medesimo che afferma espressamente che 'sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e francese'".

IL PRESTITO

Il Tar evidenzia anche come non ci siano gli estremi per impedire l'uscita dell'opera dall'Italia. Infatti, notano i giudici, il Direttore delle Gallerie dell'Accademia il 23 ottobre 2018, ha individuato un elenco di opere "generalmente escluse dal prestito", tra le quali figura l'Uomo Vitruviano, ed un secondo elenco di opere per le quali il prestito può essere concesso in presenza di condizioni che devono essere esplicitamente evidenziate e motivate. Ma in quella nota, il direttore "non ha individuato delle opere che in modo assoluto ed inderogabile "non possono comunque uscire" (in questo modo si esprime la norma citata) dal territorio della Repubblica, riservando una decisione da assumere caso per caso". In tal senso infatti depone sia la nota del 4 ottobre 2019, proveniente dal medesimo organo, in

cui si chiarisce che “il carattere identitario dell’opera in oggetto non è assoluto e non esclude tassativamente l’opera dal prestito”, sia la circostanza che in passato sono state oggetto di prestito all’estero altre opere che figurano nel primo elenco (“La Tempesta” di Giorgione, “Visioni dell’aldilà” di Bosch e il disegno di Michelangelo “La caduta di Fetonte”).

Pertanto, conclude il Tar del Veneto, nel caso in esame il prestito appare dover essere ricondotto nell’ambito della fattispecie di uscita temporanea prevista dal codice dei Beni culturali che la ammette qualora sia “richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi”.

LE CONDIZIONI DELL’OPERA

Inoltre, proseguono i giudici amministrativi, “non appare fondata neppure la censura di violazione dell’art. 66, comma 2, lett. a), del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui impedisce l’uscita dal territorio della Repubblica di beni che possano subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli”. Infatti, gli approfondimenti tecnici che sono stati svolti (Opificio delle Pietre Dure il 4 aprile 2019 e Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro il 27 maggio 2019), discostandosi motivatamente dai rilievi maggiormente cautelativi precedentemente formulati dal responsabile del Gabinetto Disegni e Stampe delle Gallerie dell’Accademia e dal Funzionario restauratore conservatore, sono giunti alla conclusione “che le criticità rappresentate possono considerarsi risolvibili con precise cautele sulla movimentazione, sulla riduzione del numero di giorni di esposizione e con condizioni di illuminamento limitate a 25 lux”.

Pertanto, “non appare poter essere sindacata dal giudice amministrativo in sede di legittimità la scelta di consentire l’esposizione ripetuta e ravvicinata nel tempo dell’opera (a Venezia dal 17 aprile al 14 luglio 2019; a Parigi dal 24 ottobre al 14 dicembre 2019), che potrà eventualmente comportare, per rispettare gli standard di lux/ora cumulabili per anno a cui l’opera può essere esposta, la sottrazione alla visione del pubblico della medesima per un periodo prolungato per consentirne il riposo al buio”. Tale determinazione “non si pone in contrasto con una specifica previsione normativa, e le scelte relative alle forme e alle modalità di valorizzazione dei beni culturali sono connotate da ampi margini di discrezionalità”.

LE RAGIONI DEL MIBACT

In conclusione, fermo restando il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle opere, le scelte dell’Amministrazione, “coinvolgenti la comparazione e ponderazione di molteplici interessi pubblici, possono essere censurate solo in caso di manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria”. E nel caso all’esame “tali vizi dell’azione amministrativa non appaiono sussistere, tenuto conto che l’Amministrazione ha consentito il prestito sottolineando, a supporto della scelta, l’eccezionale rilevanza mondiale dell’esposizione, l’aspirazione del Paese a valorizzare al massimo le potenzialità del suo patrimonio, il valore di collaborazione e scambio tra Stati espresso nel Memorandum, oltre che il ritorno di immagine e di riconoscibilità, anche identitaria, delle Gallerie dell’Accademia di Venezia quale depositario di opere di Leonardo, l’implementazione dei rapporti culturali e museali tra le Gallerie dell’Accademia di Venezia ed il Musée du Louvre, nonché il vantaggio conseguito in forza del prestito per lo scambio con opere di Raffaello Sanzio destinate ad una mostra presso le Scuderie del Quirinale, difficilmente fruibili nel territorio nazionale”.

Documenti

n

[Leggi l'ordinanza del Tar del Veneto](#)

Ag|Cult

Agenzia giornalistica **AgCult**
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it